

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2009, n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

(b.u. 7 aprile 2009, n. 15, suppl. n. 1)

Capo I

Disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione

Art. 1

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche

1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le finalità del capo I del titolo VII della legge urbanistica provinciale e ai fini dell'approvazione dei progetti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nonché da quest'articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonché all'indizione della medesima provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della struttura o dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l'attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui è esclusa, anche temporaneamente, l'applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni provinciali che recepiscono la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo di un milione di euro. Per importo di progetto si intende l'importo dei lavori a base d'asta e delle relative somme a disposizione, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 12, comma 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (per una disposizione transitoria in materia vedi lo stesso art. 12, comma 2), dall'art. 17 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 35 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa

omissis

8. Le misure di semplificazione previste dall'articolo 19 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 2, 3, 8, 19 ter, 40 quater, sostituiscono l'art. 19 bis e abrogano l'art. 40 bis della l.p. 30 novembre 1992, n. 23; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 3

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 71 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi l'ordinanza della corte costituzionale 15 aprile 2010, n.136.

Capo II

Disposizioni in materia di finanza e organizzazione

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

omissis

9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati da quest'articolo, o fino alla diversa data da tali atti stabilita, restano ferme l'articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 8 modificano gli articoli 17, 18, 21, 29, 30, 32, 33 e 42 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 5

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 6 bis e 11 e introduttivo dell'art. 13 ter nella l.p. 15 novembre 1993, n. 36; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 6

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo III

Disposizioni in materia di ambiente e territorio

Art. 7

Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale

1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati, promuovono la costituzione di un sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un'azione efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di garantire il più elevato livello possibile di tutela della qualità e dell'integrità del patrimonio naturale provinciale a favore della collettività.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra le strutture operative di seguito indicate:

- a) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
- b) l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- c) la struttura provinciale competente in materia di cave e miniere;
- d) la struttura provinciale competente in materia di urbanistica;
- e) i corpi della polizia locale nonché eventuali altre strutture comunali competenti in via principale in materia di vigilanza ambientale.

3. La cabina di regia è composta dai responsabili delle strutture operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 nonché da cinque componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i responsabili delle strutture operative di cui alla lettera e) del medesimo comma 2; la cabina di regia è presieduta dal capo del corpo forestale della Provincia.

4. Il corpo forestale della Provincia assicura inoltre, ai sensi dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), il coordinamento con il servizio di custodia forestale.

5. La cabina di regia promuove, in particolare:

- a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le strutture operative del sistema integrato provinciale;

- b) la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di controllo del territorio;
- c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte nonché le forme e le modalità di supporto specialistico;
- d) l'attivazione di forme di collegamento, di coordinamento e di collaborazione con altri enti eventualmente interessati;
- e) un'applicazione omogenea delle disposizioni rispettivamente nazionali e provinciali in materia ambientale.

6. Alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, altri organi o strutture, pubbliche o private.

7. La cabina di regia approva annualmente una relazione sull'attività realizzata dal sistema integrato, contenente anche proposte per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dello stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali. In sede di prima applicazione, la relazione dedicata all'analisi del sistema e alla definizione delle proposte di miglioramento, è predisposta ed inviata entro due mesi dalla data di costituzione della cabina di regia.

8. Il sistema integrato provinciale collabora con i competenti organi e autorità statali al fine di assicurare, in coerenza con i principi indicati dal comma 1, un efficace servizio di presidio, di prevenzione e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente provinciali.

9. I criteri e le modalità di funzionamento del sistema integrato e della cabina di regia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

omissis

9. La disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest'articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli

prescritti dalle autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo; si prescinde conseguentemente dall'obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 8 modificano gli articoli 6, 8 bis, 14, 24, 25, 54, 59 e 102 quater del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

Art. 9

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 16 della l.p. 3 aprile 2007, n. 9; il testo delle modificazione, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 10

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 8 novembre 1993, n. 31; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 11

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

Art. 12

Modificazioni della legge urbanistica provinciale

omissis

16. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge trova applicazione l'articolo 121 della legge urbanistica provinciale nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 9 di quest'articolo.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 15 modificano gli articoli 23, 31, 58, 62, 84, 105, 106, 112, 121, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 151 e 152 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 13

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6, dell'art. 154 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in queste due leggi) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo degli articoli 17 bis 1 e 17 novies nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18 (il testo dei nuovi articoli, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 15

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 13 luglio 1995, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo IV

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione

Art. 16

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 12 bis nella l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 17
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificato dall'art. 37 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 e modificativo degli articoli 23, 25, 35, 36 e 50 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 18
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 34 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 19
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.

Art. 20
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 15 novembre 2007, n. 19; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 21
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 13 e introduttivo dell'art. 14 bis nella l.p. 20 giugno 2008, n. 7; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 22
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di

istruzione e formazione del Trentino)

omissis

15. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 11, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 100, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 11, si continua ad applicare il decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20-100 Leg concernente "Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 14 modificano gli articoli 35, 39, 59, 65, 67, 78, 79, 81, 84, 94, 100, 102, 107 e 118 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo V

Disposizioni in materia di personale

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)

omissis

14. Fino alla sottoscrizione dell'accordo quadro previsto dall'articolo 55, comma 1 bis 1, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest'articolo, per la rappresentatività delle rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU) si applicano le norme contrattuali vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.

15. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5 bis, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest'articolo, per i contratti a tempo determinato in essere all'1 gennaio 2009 e per quelli stipulati fino all'entrata in vigore di questa legge, il computo del triennio e del quinquennio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 13 modificano gli articoli 2, 8, 19, 29, 32, 33, 37, 47, 54, 55, 57, 58 e introducono l'art. 46 bis nella l.p. 3 aprile 1997, n. 7; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 24
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.